

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3246

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALLI LUIGI, PORTATADINO, CACCIA, CUOJATI,  
FERRARI MARTE, TREBBI ALOARDI**

*Presentata il 10 marzo 1982*

Istituzione in Varese della seconda facoltà di medicina e  
chirurgia dell'Università statale degli studi di Pavia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un complesso di fattori, alcuni strettamente legati alla situazione universitaria esistente all'inizio degli anni '70, altri di carattere strutturale e consolidatisi nel corso del tempo, hanno contribuito a creare i presupposti per l'avvio di un'attività didattica di tipo universitario nella provincia di Varese.

L'istituzione di un polo didattico della facoltà di medicina e chirurgia che utilizzasse le competenze didattico-scientifiche dell'università di Pavia e le strutture e le attrezzature di ricovero e cura dell'ospedale di circolo di Varese, è avvenuta, per gli insegnamenti del secondo triennio, a partire dall'anno accademico 1972-73 sulla base delle seguenti motivazioni:

1) necessità di ampliare le disponibilità didattiche per gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia a causa del sovraffollamento delle facoltà di medicina delle università di Milano e di Pavia, garantendo una adeguata possi-

bilità di accesso e di frequenza nei reparti clinici;

2) esistenza di un ampio e omogeneo bacino potenziale di utenza esteso al nord della Lombardia e comprendente le province di Milano, Como, Varese, Sondrio e Novara (con estensione anche al contiguo Canton Ticino), tradizionalmente orientati per gli studi universitari alle università di Milano e di Pavia;

3) presenza di strutture qualificate all'interno dell'ospedale di circolo alcune delle quali già collegate a sedi universitarie per lo svolgimento di attività didattiche di tipo specialistico e di attività di ricerca.

A partire dall'anno accademico 1973-74 la disponibilità di strutture per la didattica situate al di fuori del complesso ospedaliero e messe a disposizione degli enti locali, ha permesso di dare avvio anche ai corsi del primo triennio, completando nella sede varesina l'intero corso di laurea.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I limiti imposti ai nuovi insediamenti universitari dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, e dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1973, n. 766, e la contemporanea mancanza di adeguati strumenti di programmazione delle sedi, non ha permesso di dare fin dall'inizio carattere organico e istituzionale ai corsi, che hanno mantenuto un carattere sperimentale in attesa di una adeguata normativa. La facoltà di medicina e chirurgia di Pavia ha provveduto alla copertura degli insegnamenti attraverso il pareggiamento e lo sdoppiamento dei corsi esistenti.

D'altra parte l'esigenza imprescindibile di garantire una adeguata qualificazione dei medici attraverso la localizzazione delle attività didattiche in strutture idonee e dotate della necessaria ricettività è stata più volte indicata come obiettivo della programmazione sanitaria regionale, che ha raccomandato la localizzazione di un polo didattico per lo svolgimento di un corso di laurea in medicina in Varese.

Infatti, il 12 maggio 1977, il consiglio regionale della regione Lombardia adottava una delibera riguardante il « Programma relativo all'utilizzo delle strutture ospedaliere a scopo didattico » (ex articolo 24 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55), indicante l'organizzazione didattica del polo di Varese. Il 23 luglio 1981 il medesimo consiglio regionale adottava altra delibera concernente l'istituzione di una seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Pavia con sede in Varese.

Altri elementi importanti sono:

a) la convenzione tra università di Pavia e ospedale di circolo per l'istituzione di un centro di ricerca di diagnostica istopatologica, istochimica e ultrastrutturale stipulata il 2 luglio 1974;

b) la convenzione tra università di Pavia e ospedale di circolo stipulata il 30 ottobre 1975 per l'istituzione dei seguenti centri di ricerca:

centro di ricerca polidisciplinare di medicina interna;

centro di ortopedia e traumatologia;

laboratorio di medicina legale;

laboratorio di medicina del lavoro;

c) la delibera del 28 ottobre 1980 della facoltà di medicina e chirurgia relativa alla istituzione di cinque scuole di specializzazione presso l'ospedale di circolo di Varese.

È ancora importante osservare il progressivo e rilevante aumento delle frequenze ai corsi pareggiati di Varese della facoltà di medicina e chirurgia come risulta dai seguenti dati:

anno di corso 1972-73 . . . . .	n.	74;
» » » 1973-74 . . . . .	»	291;
» » » 1974-75 . . . . .	»	696;
» » » 1975-76 . . . . .	»	1.059;
» » » 1976-77 . . . . .	»	1.338;
» » » 1977-78 . . . . .	»	1.560;
» » » 1978-79 . . . . .	»	1.699;
» » » 1979-80 . . . . .	»	1.776;
» » » 1980-81 . . . . .	»	1.727;
» » » 1981-82 . . . . .	»	1.699.

Riteniamo che gli elementi esposti siano necessari e sufficienti per l'accoglimento della proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 è istituita presso l'Università statale degli studi di Pavia la seconda facoltà di medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia.

La facoltà istituita per effetto del precedente comma ha sede in Varese ed assorbe i corsi della facoltà di medicina e chirurgia ivi già funzionanti nell'anno accademico 1981-82.

Gli studenti regolarmente iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale degli studi di Pavia ed assegnati alla sezione staccata di Varese vengono iscritti, a domanda, presso la facoltà di cui ai precedenti commi.

## ART. 2.

Nella prima applicazione della presente legge alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale degli studi di Pavia sono assegnati, a domanda, i professori di ruolo ed i professori incaricati stabilizzati che nel corso dell'anno accademico 1981-82 abbiano svolto, con l'approvazione della facoltà, corsi ufficiali di insegnamento nella sezione staccata di Varese.

Le domande di cui al precedente comma devono essere fatte entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le attribuzioni demandate al consiglio di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento vengono esercitate, nella prima applicazione della presente legge, dai docenti indicati al primo comma del presente articolo, costituiti in comitato ordinatore.

Entro 120 giorni dal decreto di nomina i membri del comitato ordinatore dovranno formulare i piani di studio e tutte

le delibere necessarie per l'ordinamento della facoltà.

Tale comitato cessa dalle sue funzioni allorché alla facoltà stessa risultano assegnati almeno tre professori di ruolo. In tal caso si costituisce il consiglio di facoltà, con le integrazioni previste dalle presenti disposizioni di legge.

Finché il preside di facoltà non può essere eletto secondo le norme vigenti, le funzioni di preside sono esercitate dal presidente del comitato ordinatore.

### ART. 3.

In relazione alla disponibilità edilizia e di arredamento nonché all'assetto degli istituti e dei laboratori il comitato ordinatore di cui all'articolo precedente o, se costituito, il consiglio di facoltà, propongono al Ministro della pubblica istruzione l'entrata in funzione del corso di laurea previsto.

Nella prima applicazione della presente legge la disponibilità edilizia e di arredamento viene valutata con riferimento alle disponibilità fruite dalla facoltà medica pavese in Varese nel corso dell'anno accademico 1981-82.

Ai centri di ricerca ed ai laboratori dell'Università statale degli studi di Pavia già costituiti in Varese al momento della entrata in vigore della presente legge viene riconosciuta, fino all'entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'organizzazione dipartimentale di cui al successivo articolo 4, piena autonomia amministrativa corrispondente a quella attualmente attribuita agli istituti e cliniche della facoltà di medicina e chirurgia della stessa università.

Altri istituti universitari configurati come autonome entità amministrative possono essere attivati, su proposta dei docenti interessati e con il parere favorevole della facoltà, purché detta attivazione non comporti ostacoli all'auspicata articolazione dipartimentale di cui al successivo articolo 4.

## ART. 4.

Alla facoltà di medicina e chirurgia istituita con la presente legge si applicano integralmente le norme vigenti concernenti l'organizzazione delle facoltà in dipartimenti ed il relativo funzionamento.

Le convenzioni attualmente in vigore fra l'Università statale degli studi di Pavia e l'ente ospedaliero regionale di Varese concernenti sia il funzionamento dei centri e dei laboratori dell'Università statale degli studi di Pavia istituiti in Varese sia l'attività assistenziale svolta dal personale di ruolo universitario in attività in detti centri e laboratori restano operanti fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni e regolamenti riguardanti le convenzioni fra università statali degli studi ed ospedali previste dalle vigenti leggi.

## ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'entrata in funzione del corso di laurea della facoltà istituita con la presente legge entro l'anno accademico successivo a quello nel quale il consiglio di facoltà ne ha chiesto l'attivazione.

## ART. 6.

L'amministrazione dell'Università statale degli studi di Pavia è autorizzata, con la presente legge, ad assumere direttamente gli oneri derivanti dall'istituzione in Varese della seconda facoltà di medicina e chirurgia ed a stipulare con enti locali o privati, riuniti anche in consorzio, convenzioni da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e di concerto con il Ministro del tesoro, per la concessione di contributi o la concessione in uso all'università di immobili od attrezzature da utilizzarsi in Varese per il funzionamento della facoltà di medicina e chirurgia istituita con la presente legge e

dei dipartimenti che da essa deriveranno in applicazione del precedente articolo 4.

Le convenzioni stipulate ai sensi del precedente comma hanno la durata minima di 10 anni e saranno rinnovabili, su richiesta dell'università e degli enti locali o dei privati interessati, sentito il parere del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 7.

Alle spese di impianto e di funzionamento della seconda facoltà medica pavese in Varese si fa fronte con gli stanziamenti previsti dallo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1982 e seguenti.